

VERSATO CONTRIBUTO

UFFICIO REGISTRO FINBOLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Avv. Rossana Sarro sez. V civile

ha emesso la seguente

SENTENZA

Leut 7193/11
Rg 43900/07
Rep 7766/11

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 43900/07

TRA

I signori **[REDACTED]** M. **[REDACTED]** e **Nicoletta A. [REDACTED]**, elettivamente domiciliati in Roma, via C. Mirabello, 17, presso lo studio dell'avv. Fulvio e Giobbe Zardo, dai quali sono rappresentati e difesi per procura a margine all'atto di citazione

ATTORI

E

La **[REDACTED]** s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma via **[REDACTED]** 136

CONVENUTA


Oggetto: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato i signori **[REDACTED]** M. **[REDACTED]** e **Nicoletta A. [REDACTED]** convenivano in giudizio la **[REDACTED]** s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., dalla quale avevano acquistato un "pacchetto" turistico con soggiorno dal 9.8.06 al 22.8.06 nell'isola di Lefkada in Grecia, per sentirla condannare alla corresponsione in favore degli attori della somma di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dei disagi sofferti durante il predetto soggiorno; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda.

Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre spese generali IVA e CPA.

Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, essendo l'organizzatore del "pacchetto" turistico in contestazione la G. **[REDACTED]** Ltd., avendo essa operato solo come intermediatore tra il viaggiatore e l'organizzatore del viaggio. In ogni caso ribadendo che non era ravvisabile nel caso di specie alcun inadempimento essendo il soggiorno conforme a quanto prospettato.



Il giudizio veniva istruito con l'escussione di prove testimoniali.

Terminata l'istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza del 4.5.09, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in quanto nel contratto di acquisto del pacchetto turistico risulta l'indicazione della ~~_____~~ s.r.l. quale organizzatore del viaggio, cosiddetto tour operator.

Nel merito la domanda appare fondata.

Nell'istruzione probatoria, infatti, è emerso che l'appartamento assegnato agli attori non era nelle condizioni igienico-sanitarie per essere abitato in un regolare soggiorno turistico. Condizioni per cui gli attori hanno prodotto un servizio fotografico, confermato dai testimoni escussi, mentre i convenuti non hanno prodotto alcuna documentazione o prova contraria, circa l'idoneità dell'appartamento ad ospitare turisti e circa il loro comportamento diligente nell'organizzare il viaggio.

Peraltro, degli ulteriori disagi e mancanze subite dagli attori nel corso della vacanza, i testimoni hanno riferito per conoscenza diretta.


Il d.lgs n. 111/95 prevede sia per gli organizzatori che per gli intermediari una disciplina unica, all'art. 14. Precisamente dispone che in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno se non provano che il mancato adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a loro non imputabile. Dimostrazione che nel presente giudizio non ha avuto luogo.

Inoltre, quando essi si avvalgano di altri prestatori di servizi, sono tenuti a risarcire il danno sofferto dal consumatore per i vizi di questi servizi, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Dalla responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario consegue il loro obbligo a risarcire i danni risentiti dal cliente sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Il danno de quo, va configurato, in particolare, come danno derivante da una delusione da parte del consumatore delle aspettative tradite, nonché per le tensioni e stress accumulati durante il periodo che doveva essere di relax e serenità, come ci si attende normalmente da una vacanza, e invece non lo è stato..

Nel caso di specie il tour operator appare inadempiente in quanto ha offerto una sistemazione non conforme a quanto promesso e comunque non idonea ad essere utilizzata per soggiornarvi.



Pertanto la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore deve essere accolta.

Circa la quantificazione del danno la somma richiesta dagli attori appare idonea a risarcire tale danno che dunque va quantificato, in via equitativa, in euro 1.000,00 per ciascuno.

In applicazione del principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:


dichiara l'inadempimento della [redacted] s.r.l. dell'obbligazione relativa al contratto di acquisto di un pacchetto turistico con soggiorno dal 9.8.06 al 22.8.06 nell'isola di Lefkada, in favore degli attori;

-condanna la [redacted] s.r.l. alla corresponsione in favore di [redacted] Me [redacted] e di [redacted] A [redacted] della somma di euro 1.000,00 per ciascuno.

- condanna parte convenuta alle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali ex art. 15 T.F. IVA e CPA , come per legge.

Roma, 25/09/2009.

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 23 AGO. 2011

IL CANCELLIERE

Dr. Sabina Mori